

... segue dal verbale dell'udienza del 28 novembre 2018

R.G. n. 1645-2015



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, premesso che con l'ordinanza pronunciata all'udienza del 31.10.2018 le parti erano state autorizzate al deposito di memorie ai sensi dell'art. 170.4 c.p.c. per l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, discussione orale e decisione; considerato che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, nella sentenza emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. non è necessario "premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 cod. proc. civ." (Cassazione civile, sentenza n. 22409 del 19.10.2008); considerato peraltro che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 132 n. 4 c.p.c. con la legge n. 69/2009, nelle sentenze civili non è più necessario riferire dello «svolgimento del processo», ha pronunciato alla presente udienza del 28 novembre 2018 la seguente

SENTENZA

allegata all'odierno verbale d'udienza e resa nella controversia iscritta al numero 1645 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2015, avente ad oggetto **CONTRATTI BANCARI e vertente**

TRA

! rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avvocato Ugo Sangiovanni presso il cui studio professionale, in Campobasso via S. Vito n. 41, è elettivamente domiciliata

ATTRICE

Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in atti, dall'Avvocato ... è elettivamente domiciliata

CONVENUTA

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La sig.ra S. _____ agisce nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna deducendo di avere stipulato in data 27.5.2009 un mutuo ipotecario con rogito per notar Michele Pilla rep. n.45774 raccolta 16243, con l'allora Banca Popolare di Lariano e Sulmona s.p.a., successivamente incorporata dall'attuale convenuta; che venivano pattuiti interessi convenzionali nella misura fissa nominale del 5,10 % annuo laddove nell'ISC, tenuto conto di altri costi accessori alla stipula del contratto, veniva indicato come costo complessivo del finanziamento quello determinato dall'applicazione del tasso del 5,782 % annuo; che all'art. 5 del predetto contratto venivano pattuiti interessi moratori nella misura dell' 8,10% annuo (tasso convenzionale 5,10 + maggiorazione del 3 %); che alla data di stipula il cd. tasso soglia usura ex art. 2 L. 108/1996 era pari al 6,63 %. L'attrice, pertanto, rassegna le seguenti conclusioni: "accertare e dichiarare che il contratto di mutuo ipotecario, del 27.05.2009, stipulato in Campobasso, con atto per Notar Michele Pilla rep. 45774, racc. 16243, così come negoziato ed estinto in data 26.10.2017, contiene pattuizioni di interessi, ab origine "usurari" poiché superiori al tasso soglia determinato ex lege 108/1996, per quel tipo di operazioni finanziarie ed in quel tempo; per l'effetto, accertare e dichiarare che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., non sono dovuti dalla mutuataria interessi ed altri oneri ad esclusione di quelli tributari, in relazione a tutta la durata contrattuale e che sono dovute alle scadenze pattuite, le sole quote di capitale per ciascuna rata; per l'effetto, condannare la convenuta alla restituzione in favore di parte attrice delle somme corrisposte ad esclusione di quelle imputate a restituzione capitale e tasse, nella misura risultante dal piano di ammortamento allegato al

contretto e dalla espletata CTU per un totale di euro 17.159,00; emettere ogni altra statuizione o pronuncia comunque connessa o dipendente dalla domande che precedono. In particolare, sono dovuti gli interessi al tasso legale dagli esborsi di cui si chieda la ripetizione fino alla domanda e al tasso di cui al D.LGS. 231/2002 per quello successivo".

Si è costituito in giudizio l'istituto di credito, il quale ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda proposta, così concludendo: "in via preliminare, nel rito, accertato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatorio in materia di contratti bancari, voglia dichiarare la improcedibilità della domanda; sempre in via preliminare nel rito, in ragione della sollevata eccezione di improcedibilità della domanda con il rito dell'art. 702 bis cpc, ai sensi e per gli effetti dell'art. 702 ter c.p.c., dispone la conversione del rito in ordinario, fissando l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; nel merito accertata l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attorea voglia rigettare integralmente le domande espresse dalla sig.ra F. in tutte le

conclusioni rassegnate ai capi 1,2,3,4,5 rassegnate nel ricorso espento, che qui abbiansi per integralmente riportate e trascritte, con vittoria di spese e competenze di causa". In specie, la Banca convenuta, dopo aver dedotto il mancato esperimento della procedura di mediazione e chiesto il mutamento del rito, ha rilevato, in sintesi, che: a) l'attore avrebbe impropriamente ed illegittimamente cumulato (sommato), per dedurre il superamento del tasso soglia, gli interessi convenzionali e quelli moratori; b) per la determinazione del tasso soglia previsto dalla Legge non avrebbero rilevanza gli interessi moratori in quanto non oggetto di rilevazione statistica ai fini della

determinazione del tasso soglia, con la conseguenza che, se si ritenesse fondata la prospettazione attorea s'introdurrebbe un dato di disomogeneità che non renderebbe possibile il raffronto tra il "costo del finanziamento" (nel quale sarebbero rilevanti i tassi di mora) e il tasso soglia (determinato senza tener conto di detti tassi); c) in ogni caso, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse la rilevanza dei tassi di mora il confronto andrebbe fatto, in ossequio al principio di omogeneità, con un tasso soglia non coincidente con quello di cui al Decreto Ministeriale previsto dal meccanismo legislativo, ma con un "secondo tasso soglia" che consideri la "maggiorazione" media di cui al tasso di mora pari al 2,1 %, tanto che il tasso soglia di raffronto sarebbe pari non più al 8,63 ma al 9,76 % e, pertanto il tasso di mora pattuito non sarebbe usurario.

Radicata la lite, esposto il tentativo di mediazione e mutato il rito in quello ordinario, la causa veniva istruita con la consulenza tecnica e rinviata all'odierna udienza per essere decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.

La convenuta deduce, preliminarmente, l'infondatezza della domanda sul presupposto che l'attrice avrebbe impropriamente ed illegittimamente operato un'illogica sommatoria tra tassi convenzionali e tassi moratori. Richiama, a conforto di tale tesi, copiosa giurisprudenza anche di questo Tribunale, granitica nel ritenere non consentita detta sommatoria. La censura si rivela però infondata avendo l'attrice richiesto l'accertamento dell'usura non relativamente alla sommatoria tra i due tassi, quello convenzionale e quello moratorio, ma la domanda appare chiara laddove censura il solo tasso di mora (senza alcuna sommatoria) indicandolo nella misura

dell'8,10 % e, pertanto, superiore al tasso soglia del 6,63 %, così come convenuto tra le parti (cfr. art. 5 del contratto)

Pertanto l'8,10 % rappresenta la misura complessiva del solo tasso di mora, come liberamente convenuto dai contraenti e non la sommatoria tra tasso di mora e tasso convenzionale. Il richiamo alla giurisprudenza sul divieto della sommatoria, che questo Tribunale continua a condividere, sarebbe stato pertinente solo laddove l'attrice avesse dedotto un tasso rilevante ai fini usura del 13,20 % (tasso convenzionale del 6,10 % + tasso moratorio del 8,10 %), ma ciò non è accaduto.

Passando al merito della controversia e affrontando da subito la questione circa la rilevanza del tasso di mora ai fini dell'applicabilità della normativa sull'usura, deve prendersi atto che è stata molto dibattuta tra le parti con argomentazioni tutte degne di nota per gli approfondimenti giurisprudenziali richiamati nelle rispettive memorie difensive.

Al fine della risoluzione della controversia, si premette che, secondo ormai prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, a cui si intende prestare adesione, "ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c. e dell'art. 644 c.p. si considerino usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo e quindi anche a titolo di interessi moratori" (Cass. 9.1.2013 n. 350; Cass. 8.3.2017 n. 5598 Cass. 4.10.2017 n. 23182 e nello stesso senso, da ultimo Cass. ordinanza n. 27442/2018).

A tal proposito, è noto a questo giudice l'esistenza di autorevole dottrina e giurisprudenza di merito che affermano l'ontologica estraneità degli interessi di mora

alla disciplina normativa dell'usura e, dunque, l'inapplicabilità ad essi sia della L. n. 108 del 1996 sia, conseguentemente, dei profili sanzionatori ex artt. 644 c.p. e 1815 secondo comma c.c.: tale tesi si giustificerebbe, tra l'altro, in ragione della funzione specifica di tali interessi, riconosciuta come strumento risarcitorio e sanzionatorio a carico dell'inadempimento, non costituendo, viceversa, questi ultimi corrispettivo ovvero remunerazione del finanziamento sul piano *strictu sensu* giuridico (ex multis Trib. Roma 7.5.2015 n. 9168; Trib. Napoli 12.2.2014; nello stesso senso Trib. Milano 29.11.2016 n.13719 secondo cui *"Gli interessi di mora sono funzionalmente diversi da quelli corrispettivi, avendo in comune con questi solo la modalità di calcolo - il rapporto di un tasso a un capitale- ma integrando per il resto un risarcimento del danno in via forfetaria"* e, ancora, Trib. Roma, 19.02.2018, n. 3236 che, in aperto contrasto con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha ribadito, in maniera uniforme alla giurisprudenza di merito richiamata, come *"il riferito orientamento giurisprudenziale, benché autorevole, non appare condivisibile in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, i primi, costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta - cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204- i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfetaria del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria".*)

Tale ultimo orientamento, in alcune occasioni seguito anche da questo Giudice, tuttavia, deve essere rivisto alla luce della recente giurisprudenza di legittimità che lo

renderebbe non pienamente condivisibile per la sussistenza di ragioni giuridiche che, a parere di questo giudice, appaiono maggiormente convincenti alla base del primo orientamento sopra evidenziato.

Difatti, con segno manifestamente opposto alla giurisprudenza di merito richiamata, era stato già evidenziato che "in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della L. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324; Cass. 6.3.2017 n. 5598); con successiva pronuncia, è stato ulteriormente esplicitato dalla Cassazione, sul punto che "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento, il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l'usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore" (Cass. 4.10.2017 n. 23192; Cass. 5.4.2017, n. 8806) e, infine, nella giurisprudenza di merito recente (Trib. Locri, 03.03.2018, Trib. Firenze, 13.02.2018; Trib. Bari, 02.02.2018) viene rilevato come "...ancorché agli interessi moratori venga assegnata dall'ordinamento una funzione sanzionatoria all'inadempimento del debitore, ciò non di meno il ritardo colpevole non può giustificare un'obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla L. n. 108 del 1996. E' vero che la mora non rientra nell'ambito fisiologico dell'operazione di finanziamento, avendo un carattere eventuale, ma è altrettanto vero che la stessa L. n. 108 del 1996 tende ad assicurare una copertura

completa dall'usura, estesa a tutti i costi dell'operazione di credito: dai costi immediati a quelli procrastinati, da quelli ricorrenti a quelli occasionali". Tale ultimo orientamento, favorevole alla rilevazione degli interessi di mora ai fini dell'usura, come già detto è stata oggetto di approfondito esame anche da parte di questo giudice a seguito della recentissima pronuncia della Suprema Corte con ord. n. 27442/2018 dove si è ribadito che "gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dall'art. 2, comma 4, L. 7.3.1996 n. 108, vanno qualificati ipso iure come usurari. Questo principio è già stato reiteratamente affermato dalla stessa Cassazione, sia in sede civile che penale, e dalla Consulta." La Corte rileva che "tale principio resta non infrequentemente trascurato da parte dei giudici di merito e da ciò scaturisce l'esigenza di prevedere alcuni principi di diritto cui il giudice di rinvio, nel riesaminare l'appello, dovrà attenersi."

La Corte ribadisce che l'art. 2 L. 108/96, vieta di pattuire interessi eccedenti la misura massima ivi prevista e s'applica sia agli interessi corrispettivi e sia a quelli moratori, richiamando, nel caso specifico, i quattro tradizionali criteri di ermeneutica legale: l'interpretazione letterale, l'interpretazione sistematica, l'interpretazione finalistica e quella storica.

Precisa la Corte che, dal punto di vista dell'interpretazione letterale, nessuna delle norme che vietano la pattuizione di interessi usurari esclude dal suo ambito applicativo questi interessi, basti pensare all'art. 644 c.p. a cui ha dato attuazione l'art. 2, comma 4, L. 7.3.1996 n. 108 e l'art. 1, comma 1, del d.l. 29.12.2000 n. 394 (convertito nella l. 28 febbraio 2001, n. 24), che ha interpretato autenticamente la su citata norma.

B

Nessuna delle suddette norme distingue tra i vari tipi di interessi, in quanto le prime tre parlano genericamente di "interessi" tout court, mentre la quarta soggiunge che l'usuraietà va valutata al momento della pattuizione "a qualsiasi titolo". In definitiva quella di pagamento degli interessi è una obbligazione, e il "titolo" dell'obbligazione come noto è costituito dalla qualità giuridica della sua fonte e la previsione secondo cui il giudizio di usuraietà può riguardare gli interessi pattuiti "a qualunque titolo" rende palese che per la lettera della legge anche gli interessi di mora restano soggetti alle norme antiusura.

A fronte di tale quadro normativo, ad avviso del Giudice di legittimità, appare arduo negare che le norme antiusura si applichino agli interessi moratori convenzionali, se lo stesso legislatore, nell'interpretarle autenticamente, intese precisare che esse si dovessero applicare senza distinzioni. A tanto si è obiettato in dottrina che l'art. 644, comma primo, c.p., incriminando la sola dazione o promessa di interessi usurari implicitamente limiterebbe il campo applicativo delle norme antiusura agli interessi corrispettivi. L'obiezione non è condivisa dalla Cassazione, in quanto anche gli interessi moratori costituiscono la remunerazione di un capitale, e rientrano nella previsione degli interessi "promessi o dovuti in corrispettivo di una prestazione in denaro".

Anche dal punto di vista dell'interpretazione sistematica, la Corte precisa che: "gli interessi corrispettivi e gli interessi convenzionali moratori sono entrambi soggetti al divieto di interessi usurari, in quanto costituiscono la remunerazione d'un capitale di cui il creditore non ha goduto: nel primo caso volontariamente, nel secondo caso

involontariamente. Gli interessi moratori previsti dall'art. 1224 c.c., infatti, hanno la funzione di risarcire il creditore del danno patito in conseguenza del ritardo nel pagamento di un debito pecuniario. Ma il danno che il creditore d'una somma di denaro può patire non può che consistere o nella necessità di ricorrere al credito, remunerando con l'interesse chi glielo conceda o di rinunciare ad impiegare la somma dovutagli in investimenti proficui."

Peraltro, la Suprema Corte conferma, in linea con la Giurisprudenza di legittimità (anche penale) e della Corte Costituzionale, oltre che della prevalente Giurisprudenza di merito, che gli interessi moratori sono rilevanti, ai fini della disciplina sull'usura, al pari di quelli corrispettivi (senza sommatoria) perché: "1) tale scolastica distinzione prescinde completamente dalla genesi e dallo sviluppo storico della distinzione tra interessi corrispettivi e moratori. 2) La seconda ragione è che quella appena ricordata costituisce una delle purtroppo non rare trattezzate affermazioni, spesso irriflessivamente reiterate, dal cui abuso hanno messo in guardia le Sezioni Unite di questa Corte, allorché hanno indicato, come preconditione necessaria per l'interpretazione della legge, la necessità di "sgombrare il campo di analisi da (...) espressioni sfuggenti ed abusate che hanno finito per divenire del "mantra" ripetuti all'infinito senza una preventiva ricognizione e condivisione di significato (...), [il quale] resta oscuro e serve solo ad aumentare la confusione ed a favorire l'ambiguità concettuale nonché la pigrizia esegetica" (sono parole di Sez. U, Sentenza n. 12310 del 15/06/2015). 3) La terza ragione è che, anche ad ammettere che gli interessi moratori abbiano lo scopo di risarcire il creditore, e quelli corrispettivi di ricompensarlo

per il prestito di un capitale, tale affermazione resterebbe una mera declamazione teorica. Sul piano del diritto positivo, infatti, mancano sia norme esposte, sia plausibili ragioni giuridiche che giustificino un diverso trattamento dei due tipi di interessi quanto al contrasto dell'usura."

Dal punto di vista dell'interpretazione finalistica, la Corte così precisa "che gli interessi convenzionali moratori non sfuggano alle previsioni della l. 108/96 è confermato dalla ratio di tale legge. La Legge 108/96 venne dettata al fine di troncare le infinite questioni che, in precedenza, si ponevano in giudizio allorché si trattava di accertare l'usurarietà di un patto di interesse: se occorresse adottare il criterio oggettivo o quello soggettivo, come valutare il contesto del contratto, quanto rilevasse la condizione e qualità personale delle parti, e via dicendo. La L. 108/96 ha introdotto un criterio oggettivo al duplice scopo di tutelare da un lato le vittime dell'usura, e dall'altro il superiore interesse pubblico all'ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche. Escludere, pertanto, dall'applicazione di quella legge il patto di interessi convenzionali moratori da un lato sarebbe incoerente con la finalità da essa perseguita, dall'altro condurrebbe al risultato paradossale che per il creditore sarebbe più vantaggioso l'inadempimento che l'adempimento; per altro verso ancora potrebbe consentire pratiche fraudolente, come quella di fissare termini di adempimento brevissimi, per far scattare la mora e lucrare interessi non soggetti ad alcun limite."

La Corte, infine, conclude con un'approfondita interpretazione storica, all'esito della quale argomenta che la distinzione tra interessi moratori e corrispettivi, non giustifica alcuna distinzione di disciplina ai fini della normativa antiusura.

In conclusione questo Tribunale intende aderire al principio da ultimo indicato dalla Suprema Corte, per cui il divieto di pattuire interessi eccedenti la misura massima prevista dall'art. 2 della legge 108/96 si applica sia agli interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c., sia agli interessi moratori ex art. 1224 c.c.

L'ampia formulazione degli artt. 644 c.p., dell'art. 2 della legge 108/96, dell'art. 1 d.l. 394/00, dimostrano che, ai fini dell'usura, la legge non consente distinzione di sorta tra i due tipi di interessi con la conseguenza che, ai fini della verifica dell'usura, rileva il momento in cui sono stati pattuiti e a prescindere dall'insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo perché è da tale momento che quell'onere viene ad incidere nell'equilibrio del contratto e, quindi, modificare in maniera apprezzabile la proporzione fra la prestazione del mutante e quella del mutualario.

Con la richiamata Ordinanza la Corte ha approfondito anche la censura egregiamente sollevata dalla parte convenuta nella presente controversia, e cioè la questione della disomogeneità tra il "paniere" delle voci di cui alle rilevazioni statistiche prodromiche all'individuazione del tasso soglia e quello delle voci rilevanti ai fini della verifica del suo superamento.

Ebbene la Cassazione, con la richiamata Ordinanza 27442/2018, ritiene di nessun rilievo la circostanza che la rilevazione da parte del MEF degli interessi medi praticati dagli operatori non prenda in considerazione gli interessi moratori, né tanto meno attribuisce alcuna portata alle rilevazioni campionarie della Banca d'Italia, da ultimo agglomerate e modificate (Cfr. G.U. 30 dicembre 2017, n. 303): "l'art. 2, comma 1, l. 108/96 stabilisce infatti che la rilevazione dei tassi medi debba avvenire per

"operazioni della stessa natura". E non v'è dubbio che con l'atecnico lemma "operazioni" la legge abbia inteso riferirsi alle varie tipologie contrattuali. Ma il patto di interessi moratori convenzionali ultralegali non può dirsi un'operazione e tanto meno un tipo contrattuale. (...). Ne discende che la mancata previsione, nella legge 108/96, dell'obbligo di rilevazione del saggio convenzionale di mora "medio" non solo non giustifica affatto la scelta di escludere gli interessi moratori dal campo applicativo della L. 108/96, ma anzi giustifica la conclusione opposta: il saggio di mora "medio" non deve essere rilevato non perché agli interessi moratori non s'applichi la legge antiusura, ma semplicemente perché la legge, fondata sul criterio della rilevazione dei tassi medi per tipo di contratto, è concettualmente incompatibile la rilevazione dei tassi medi "per tipo di titolo giuridico. E non sarà superfluo aggiungere che la stessa Banca d'Italia, nella Circolare 3.7.2013, § 4, ammette esplicitamente che "in ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti - usura".

Con tale assunto la pronuncia si discosta sostanzialmente dal principio di omogeneità del confronto nella verifica dell'usura, stabilito dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite n.16303 del 20 giugno 2018. Corollario di tale condivisibile ragionamento è che "in assenza di qualsiasi norma di legge, l'usuraietà degli interessi moratori vada accertata in base al saggio rilevato ai sensi dell'art. 2 legge 108/96 (tasso soglia calcolato con riferimento al tipo di contratto) e non in base ad un "fantomatico tasso" talora definito nelle press di "mora-soglia", ottenuto incrementando arbitrariamente di qualche punto percentuale il tasso soglia." In forza di tale principio enunciato dalla Suprema Corte, al quale, si ribadisce, questo Giudice intende aderire, vanno respinte

le argomentazioni difensive della convenuta, con le quali si chiede che la verifica vada effettuata utilizzando non il tasso soglia ex Legge 108/1996 (6,63 %), ma un diverso "tasso soglia di mora" (indicato nella fattispecie in misura pari al 9,78 %).

Una volta accertato il superamento, nella fattispecie che ci occupa, del tasso soglia per effetto della pattuizione di un maggiore interesse di mora, resta da verificare, ai fini della decisione della causa, quali siano le conseguenze di tale violazione della legge.

Anche in questo caso si contrappongono due diversi orientamenti, sia in Dottrina che in Giurisprudenza: secondo il primo orientamento, in caso di superamento del tasso soglia in relazione ai soli interessi moratori, o non si applicherebbe l'art. 1815, II comma c.c. (applicabile ai soli interessi corrispettivi) e sarebbero dovuti gli interessi al solo tasso legale o, comunque, la nullità riguarderebbe solo la clausola relativa a detti interessi di mora che, pertanto, sarebbero da azzerarsi in quanto non dovuti al sensi dell'interpretazione restrittiva di detta norma; per un secondo orientamento, anche la sola pattuizione di interessi moratori superiori al tasso soglia determinerebbe l'applicabilità della sanzione di cui all'art. 1815, II comma, c.c. *tout court*, con la conseguenza della trasformazione del rapporto da oneroso a gratuito e l'obbligo di restituzione a carico del mutuatario del solo capitale, al netto di interessi, commissioni e spese collegate al finanziamento.

Per l'interpretazione estensiva, sembrano propendere Cassazione 23192/2017 e soprattutto Cassazione SS.UU. 24675/2017 che offrono maggiori argomenti utili alla soluzione della questione. Questo Giudice intende aderire al secondo orientamento giurisprudenziale.

Il menzionato contrasto al livello della Giurisdizione superiore, consente di evidenziare che la richiamata "notazione finale" di cui all'ordinanza 27442/2018, recepita in obiter dictum, desta perplessità in quanto contraddicendo le stesse conclusioni alle quali conducono le minuziose ed apprezzate riflessioni sviluppate nel corpo della sentenza, discrimina gli interessi di mora dagli interessi corrispettivi, ponendosi in tal modo in contrasto con lo stretto collegamento tra art. 1815 c.c. e art. 644 c.p., sul quale si fonda l'altra pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017.

In quest'ultima si precisa che: *"La ragione della illiceità risiederebbe, come si è visto, nella violazione di un divieto imperativo di legge, il divieto d'usura, e in particolare il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia dell'usura come fissata in base alla legge".* Ed ancora, secondo le Sezioni Unite: *"Una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. — pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute — il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto dalla legge n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'art. 644 c.p."*

Alla luce di quanto asserto dalle Sezioni Unite n. 24675/17, una volta accertato il presupposto degli interessi usurari, nella nozione allargata definita dall'art. 644 c.p. integrata dal meccanismo delle legge 108/96 — indipendentemente dal fatto che siano corrispettivi o moratori — risulta automatica la sanzione dell'art. 1815, secondo comma, c.c. Non si comprende pertanto come la distinzione tra interessi corrispettivi e

moratori, possa giustificare un'interpretazione radicalmente diversa da quella dell'art. 1, comma 1 della legge 24/01 che recita *"Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento"*.

Tale portata è stata ulteriormente ribadita dalla Corte Cost. 29/02 secondo cui: *"L'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone - tra le tante astrattamente possibili - un'interpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche, come modificate dalla legge n. 108 del 1995, che non è soltanto pienamente compatibile con il tenore e la ratio della suddetta legge ma è altresì del tutto coerente con il generale principio di ragionevolezza"*.

Si condivide anche, quanto sul punto ha statuito l'ABF, nel Collegio di Coordinamento del 16 maggio 2018, che dopo aver premesso che *"La scelta di modificare anche la norma civilistica sul mutuo negando all'intermediario il diritto di trattenere gli interessi ha, all'epoca, suscitato un forte dibattito in dottrina in considerazione del fatto che la disposizione previgente stabiliva invece che gli interessi fossero dovuti nella misura legale, nel rispetto del principio della naturale fecondità del denaro. L'assenza di qualsiasi interesse nel caso di pattuizione di un compenso usurario ha tuttavia costituito oggetto di una precisa scelta del legislatore che, con questa disposizione, ha*

introdotto la nullità della clausola per sancire il disvalore del patto usurario", e aver richiamato il parallelismo stabilito dalle Sezioni Unite fra l'art. 644 c.p. e 1815 c.c., stabilisce: "A parere di questo Collegio il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l'inciso "comunque convenuti, a qualsiasi titolo" manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 cod. pen. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In presenza dell'interpretazione autentica di una norma offerta dallo stesso legislatore, l'interprete deve prendere atto e, superati dubbi e/o perplessità, adeguarsi, essendo in tal modo precluso qualsiasi per interpretazioni alternative".

In conclusione questo giudice, rivedendo le precedenti conclusioni cui era pervenuto in alcune decisioni e mantenendo sempre fermo il principio del divieto assoluto, al fine dell'accertamento dell'usura, della sommatoria tra tassi di mora e quelli corrispettivi, ritiene, alla luce del nuovo quadro giurisprudenziale, che il superamento del tasso soglia anche per effetto della sola pattuizione di un interesse moratorio determina ex art. 1815 c.c. la sanzione "punitiva" prevista dal secondo comma, di trasformazione del rapporto da oneroso in gratuito, alla luce di interpretazione ben più coerente con il complessivo sistema sanzionatorio previsto dalle L. 108/1996 e dalla norma d'interpretazione autentica di cui al D.L. 394/2000.

La ritenuta applicabilità di tale sanzione civilistica, rende superfluo l'esame sia della questione del superamento del tasso soglia per effetto dell'incidenza delle spese di estinzione anticipata sul costo del finanziamento, sia della questione dell'incidenza su tale costo del cd. ammortamento alla francese; tali questioni sono da ritenersi, appunto, irrilevanti in quanto assorbite.

Tornando alla fattispecie che ci occupa la domanda attorea è, per le motivazioni di cui sopra, meritevole di integrale accoglimento e la somma oggetto di condanna a titolo di restituzione dell'indebito, corrisponde a quella individuata dal consulente tecnico d'ufficio, dott. Antonio Pietrarca, nella seconda ipotesi dell'elaborato, pari ad € 17.158,00.

Sono inoltre dovuti gli interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 per effetto del richiamo operato dal vigente testo dell'art. 1284, penultimo comma, c.c., dalla data dell'esborso, peraltro successiva alla domanda, delle somme non dovute (20.10.2017 in sede di estinzione anticipata) fino al soddisfo.

Le spese, ivi comprese quelle di c.t.u., seguono la soccombenza e verranno liquidate oltre la tariffa media prevista per lo scaglione di riferimento in considerazione della particolare difficoltà difensiva e l'elaborazione di atti sicuramente di pregio e complessi.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica e nella persona del Giudice Onorario Michele Dentale, definitivamente pronunciando all'udienza del 28 novembre 2018 sulla domanda proposta, con ricorso iscritto a ruolo in data 2.10.2015, dalla

sig.ra nei confronti della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., così provvede:

- dichiara che il contratto di mutuo ipotecario, del 27.05.2009, stipulato in Campobasso, con atto per Notar Michele Pilla' rep. 45774, racc. 16243., contiene pattuizioni di interessi, *ab origine* "usurari" poiché superiori al tasso soglia determinato ex lege 108/1996, per quel tipo di operazioni finanziarie ed in quel tempo;
- dichiara che, ai sensi dell'art. 1815 c.c., il comma c.c., la mutuataria non era obbligata alla restituzione di interessi ed altri oneri ed esclusione di quelli tributari.
- condanna la convenuta Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Soc. Coop., in persona del l.r.p.i. al pagamento, in favore dell'attrice Fincicola Sprovieri, della somma di euro 17.158,00, oltre interessi al tasso previsto dal D.Lgs. 231/2002 ex art. 1284, penultimo comma, c.c., del 20.10.2017 fino al soddisfo.
- condanna la convenuta al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che vengono liquidate nella misura di euro 7.500,00 oltre spese forfetarie nella misura del 15%, Iva e Cap nonché euro 259,00 per esborsi sostenuti, con attribuzione all'avv. Ugo Sangiovanni dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CTU a definitivo carico della convenuta.

Così deciso in Campobasso all'udienza del 28 novembre 2018

Depositato in Cancelleria

il 28-11-18

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dario Ruscillo

Il Giudice Onorario

Michele Dentale